



Ordinanza n. 320 del 18/11/2020

Oggetto: **EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICHE.**

IL SINDACO F.F.

VISTI:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale veniva dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. C) del D.L. 1/2018. in relazione al rischio sanitario causato da patologia di origine virale particolarmente aggressiva e contagiosa;
- il D.L. 30 luglio 2020 n. 83 con il quale è stata prorogata la dichiarazione dello stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020;
- la delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020 ad oggetto "Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" che proroga lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021;
- il D.P.C.M. del 3 novembre 2020 ed in particolare l'art. 3 così rubricato "Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzato da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto";
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 13.11.2020 che ha disposto l'applicazione sul territorio regionale della Campania delle disposizioni di cui all'art. 3 del DPCM innanzi richiamato;

RICHIAMATA: l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 90 del 15 novembre 2020 con la quale si stabilisce che:

1. con decorrenza dal 16 e fino al 23 novembre 2020 restano sospese le attività educative in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia, nonché l'attività didattica in presenza delle prime classi della scuola primaria;
2. con decorrenza dal 16 e fino al 29 novembre 2020, restano sospese le attività didattiche in presenza delle classi della scuola primaria diverse dalle prime, nonché quelle delle prime classi della scuola secondaria di primo grado e le attività dei laboratori;
3. sono consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità;

PRESO ATTO CHE l'Unità di crisi regionale, sulla base del quotidiano monitoraggio dei dati epidemiologici della Regione, ha concluso che occorre proseguire in una stringente politica sanitaria di prevenzione e che occorre valutare l'apertura graduale delle scuole a condizione che si attivino azioni preventive di screening dei relativi contesti;

CONSIDERATO CHE sulla base dei dati comunicati all'Ente dal competente Dipartimento di Prevenzione della ASL Salerno, si continua a registrare un sensibile incremento del numero dei contagi sul territorio comunale;

RITENUTO CHE la riapertura delle scuole, sia pur circoscritta a sola una parte della popolazione scolastica, potrebbe determinare, in considerazione dello specifico contesto epidemiologico della Città di Eboli, un incremento del rischio di contagio, derivante dalle maggiori occasioni di mobilità e socialità;

RICHIAMATO l'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che attribuisce al sindaco il potere di adottare provvedimenti motivati aventi natura contingibile ed urgente;



Comune di Eboli

IL SINDACO

ORDINA

per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi integralmente richiamate nel presente dispositivo

1. di sospendere, con decorrenza immediata e fino al 3 dicembre 2020, le attività didattiche in presenza delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio del Comune di Eboli, inclusi asili-nido e scuole dell'infanzia;
2. di consentire lo svolgimento delle attività didattiche in presenza, destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell'istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento online con alunni della classe che sono in didattica a distanza.

DISPONE

- a) di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio online del Comune di Eboli e sul sito istituzionale dell'Ente;
- b) di trasmettere il presente provvedimento, per opportuna conoscenza e competenza, a:
 - S.E. il Prefetto di Salerno;
 - Al Presidente della Regione Campania;
 - ASL Salerno – Dipartimento di Prevenzione;
 - Al Comando Polizia municipale di Eboli;
 - Al Responsabile Area Politiche Sociali e Culturali;
 - Comando Stazione Carabinieri di Eboli;
 - Comando Guardia di Finanza – Eboli;
 - Ai Dirigenti Scolastici.

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al TAR Campania o, in alternativa, entro 120 giorni dalla medesima pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Dalla residenza municipale, 18 novembre 2020.

IL SINDACO F.F.
dott. Luca Sgroia

